

I Ministeri vigilanti dicono sì alla riforma

di Eleonora De Santis*

I Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno valutato positivamente la riforma previdenziale approvata a giugno dall'Assemblea dei Delegati. L'attuario dell'Enpav ha già predisposto il documento tecnico che consentirà alla riforma di esplicitare i suoi effetti dal 1° gennaio 2010.



- È stato mantenuto l'impegno ufficialmente assunto dai Ministeri vigilanti di completare entro il 2009 l'iter di approvazione delle proposte di riforma presentate dagli Enti previdenziali dei professionisti. Il giorno 7 dicembre 2009 è infatti pervenuta all'Enpav una nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali inerente le modifiche al sistema pensionistico Enpav, approvate dai Delegati lo scorso 13 giugno.

Il Ministero del Lavoro, d'intesa con il dicastero co-vigilante dell'Economia e delle Finanze, ha espresso valutazioni positive in merito al provvedimento oggetto di esame, sia sotto il profilo della legittimità che della compatibilità con la situazione finanziaria dell'Ente. In particolare le modifiche regolamentari proposte vengono definite indispensabili a garantire il rispetto della stabilità della gestione in un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Relativamente ai pensionamenti anticipati di cui al novellato art. 22 del Regolamento, il Ministero del Lavoro ha riferito che il Dicastero dell'Economia ha rappresentato la necessità di acquisire ulteriori elementi tecnici esplicativi della relativa tavola di neutralizzazione.

La nota ministeriale si conclude con l'approvazione della deliberazione n. 1 dell'Assemblea Nazionale dei Delegati del 13 giugno 2009, a condizione che l'Enpav produca ai Ministeri vigilanti gli ulteriori elementi tecnici esplicativi della sopra citata tavola di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati.

L'attuario dell'Ente ha già predisposto un documento di chiarimenti da trasmettere al Ministero del Lavoro, cosicché **la riforma possa esplicitare i suoi effetti dal 1° gennaio 2010.** Rinviando approfondimenti speciali a quando la riforma sarà approvata in via definitiva, si richiamano i punti salienti delle modifiche. Nel suo lungo ed approfondito percorso di elaborazione, la riforma ha avuto come obiettivi dichiarati, quelli di distribuire con coerenza i nuovi oneri tra tutti gli iscritti e di consentire una graduale entrata in vigore delle modifiche più incisive. **Le modifiche proposte consentono di rendere più equo il rapporto tra la contribuzione versata durante la vita lavorativa attiva e l'ammontare della prestazione pensionistica** percepita, oltre che di allungare l'orizzonte temporale della sostenibilità della gestione.

GLI INTERVENTI - I CONTRIBUTI

L'aliquota percentuale del contributo **soggettivo** viene gradualmente elevata **dal 10% attuale al 18%** con un aumento di mezzo punto percentuale l'anno. **Il raggiungimento della percentuale massima prevista si avrà quindi in 16 anni.**

Viene slegata da tale incremento la misura minima del contributo integrativo, correlata ora solo all'aumento dell'inflazione. **Resta ferma al 2% l'aliquota del contributo integrativo.**

LA RIFORMA PER I GIOVANI

Sono previste anche nuove agevolazioni per i giovani che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima del compimento dei 32 anni di età. Per il **1° anno di iscrizione, non sono dovuti i contributi minimi (soggettivo ed integrativo e di maternità).** A partire dal **2° anno di iscrizione**, è dovuto il contributo di maternità per intero ed i contributi minimi soggettivo ed integrativo nella seguente misura: **33%** per il secondo anno, **50%** per il terzo e quarto anno. Rimane comunque la possibilità di riscattare il primo anno per poterlo utilizzare non solo ai fini del diritto, ma anche della misura della prestazione pensionistica.

LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA - LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Non esiste più la distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Nasce la "**pensione di vecchiaia anticipata**". La **pensione di vecchiaia "ordinaria"** si matura al raggiungimento dei seguenti requisiti: 68 anni di età, 35 anni di iscrizione e contribuzione. Prima del raggiungimento dei 68 anni di età, viene data la possibilità di accedere alla pensione con un'età anagrafica compresa tra i **60 e i**

68 anni di età, e almeno 35 anni di contribuzione, e la previsione di una neutralizzazione percentuale dell'emolumento correlata agli anni di anticipazione della quiescenza.

Il pensionato potrà, diversamente che in precedenza, **mantenere l'iscrizione attiva all'Albo e continuare quindi ad esercitare la professione. Nessuna riduzione** viene applicata nel caso in cui si vada in pensione con **40 anni di iscrizione ed almeno 60 anni di età.** L'introduzione dei nuovi requisiti è prevista **nell'arco temporale di 8 anni.**

Viene poi ridotto da **quattro a tre il numero degli scaglioni di reddito** utili al calcolo dell'emolumento pensionistico, vengono rimodulate le percentuali di rendimento e il reddito annuo pensionabile viene portato dagli attuali **euro 36.700,00 a euro 60.600,00** da rivalutare annualmente in base all'inflazione. Con tali correttivi il sistema di calcolo della prestazione risulta essere più coerente ed adeguato anche in presenza di redditi di una certa entità.

Tali correttivi saranno applicati secondo il principio del *pro rata temporis*, vale a dire che ai fini del calcolo della pensione si terrà conto delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al momento della maturazione delle diverse anzianità iscrittive all'Enpav.

LA PENSIONE DI INVALIDITÀ

Cogliendo il suggerimento di rimodulazione della disciplina che regola la pensione di invalidità, al fine di rendere meno penalizzante tale trattamento pensionistico, **sale all'80% l'importo della prestazione** attualmente pari al 70%.

Sotto il profilo degli obblighi contributivi in capo a tale categoria di pensionati, è inoltre previsto che **il contributo soggettivo minimo sia dovuto nella misura del 50%** e non più per la misura intera.

*Dirigente Direzione Studi Enpav